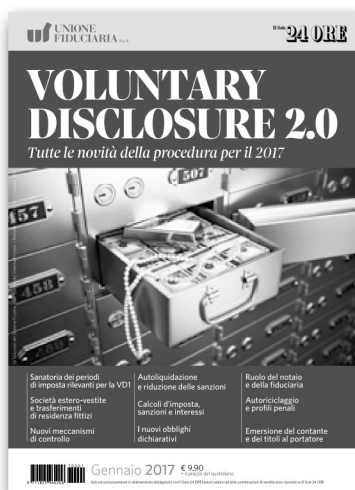




**Le Soluzioni del Sistema Frizzera
Gli Speciali del Sistema Frizzera**
Mensile
Anno XI – Numero 1
Gennaio 2017

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed editore
Il Sole 24 ORE S.p.A.
via Monte Rosa 91 - 20149 Milano

Presidente
Giorgio Fossa

Vice Presidente
Carlo Robiglio

Amministratore delegato
Franco Moschetti

Direttore responsabile
Ennio Bulgarelli

Responsabile di redazione
Massimiliano Di Giovanni

Redazione
Alda Palma

Registrazione Tribunale di Milano
n. 709 del 13/11/2006

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione.

L'Editore e gli Autori non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo, per danni diretti o indiretti causati da/connessioni alle informazioni contenute nella Guida e/o all'eventuale utilizzo delle stesse per qualsiasi finalità.

Servizio clienti
tel. 02.30300600
servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Rivista licenziata per la stampa
il 10 gennaio 2017

Concessionaria esclusiva di pubblicità
Il Sole 24 ORE S.p.A. System

Direzione e amministrazione
via Monte Rosa 91 - 20149 Milano
Tel. 02.30221
Fax 02.3022.3214
segreteria@ilsole24ore.com

Voluntary disclosure

Guida operativa. Le novità della proroga dei termini

In collaborazione con Unione Fiduciaria

5 Presentazione

di Roberto Ruozzi

7 Introduzione

di Alessandro Galimberti

9 1. Procedura di collaborazione volontaria

Oggetto, soggetti, riduzione delle sanzioni

di Guglielmo Maisto

23 2. Casi particolari

Immobili, beneficiari e disponenti di trust, polizze assicurative, società estere e cassette di sicurezza

di Marco Cerrato

43 3. L'emersione del denaro contante e dei titoli al portatore

I nuovi obblighi dichiarativi posti a carico del contribuente. Il ruolo del notaio

di Luca Valdameri e Alessio Spitaleri

53 4. I calcoli di imposta

Sanzioni e interessi

di Luca Dezzani e Carlo Cugnasca

69 5. La richiesta di accesso e la relazione di accompagnamento

Compilazione e modalità di trasmissione

di Pierpaolo Angelucci

84 6. Società estero-vestite e trasferimenti di residenza fittizi

La riaffermazione dello status di residente nelle procedure di collaborazione volontaria

di Giuseppe Marino

92 7. Novità nella cooperazione internazionale di rilevanza fiscale

Il modello svizzero

di Paolo Bernasconi

105 8. Nuovi accordi sullo scambio di informazioni

I contribuenti che non hanno aderito alla VD1

di Stefano Massarotto

118 9. Profili penali

di Massimo Dinoia

131 10. Il reato di autoriciclaggio

di Armando Simbari

142 11. Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio

di Valerio Vallefuooco

155 12. Il ruolo degli intermediari finanziari

di Fabrizio Vedana

166 Normativa di riferimento

Gli autori

Roberto Ruozzi, *Professore Emerito Università Bocconi e Presidente Unione Fiduciaria*

Fabrizio Vedana, *Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria (Milano, Roma)*

Pierpaolo Angelucci, *Studio Scarioni Angelucci*

Paolo Bernasconi, *Prof. dr. h.c., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano*

Carlo Cugnasca, *Grimaldi Studio legale*

Marco Cerrato, *Maisto e Associati*

Luca Dezzani, *Grimaldi Studio legale*

Massimo Dinoia, *Partner, Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – Avvocati*

Alessandro Galimberti, *dottore in giurisprudenza, giornalista de Il Sole 24 Ore redazione Norme e tributi. Presidente dell'Unione nazionale cronisti italiani*

Guglielmo Maisto, *Professore Associato di diritto tributario - Università Cattolica di Piacenza; avvocato in Milano, Studio Maisto e Associati*

Giuseppe Marino, *Studio legale tributario Marino e Associati*

Stefano Massarotto, *Studio Tributario Associato Facchini Rossi e soci*

Armando Simbari, *Partner, Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – Avvocati*

Alessio Spitaleri, *Studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati*

Luca Valdameri, *Studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati*

Valerio Vallefuooco, *Professore a contratto di Diritto degli scambi internazionali Università Lum Jean Monnet, Studio legale Vallefuooco & Associati*

7. Novità nella cooperazione internazionale di rilevanza fiscale

Il modello svizzero

di Paolo Bernasconi

7.1 Premessa

Dopo i cosiddetti “Scudi Tremonti” all’inizio degli anni 2000, dopo la Voluntary del 2015 e la Voluntary Bis del 2016, e tuttora in costanza del ravvedimento operoso e di altre forme di adesione, esistono ancora, fuori dall’Italia, conti bancari oppure patrimoni di altra natura non dichiarati fiscalmente? È difficile stimare quali patrimoni abbiano abbandonato il sistema bancario svizzero e quello delle altre principali piazze finanziarie mondiali, come p. es. Londra e Singapore, scegliendo piazze di secondaria importanza e anche di secondaria affidabilità, in Europa Centrale, prima fra tutte l’Ungheria, nei Balcani, in Medio Oriente, specie in Libano, negli Emirati Arabi Uniti, in Tunisia e in Asia, specie in Tailandia, nonché, come sempre, nelle numerose isole asiatiche e caraibiche. Anche le cassette di sicurezza, in Svizzera e in altri Paesi, specialmente fuori dal sistema bancario, traboccano, ma non si tratta di grandi numeri.

Ciò malgrado, una rassegna del diritto svizzero all’alba del 2017 permane utile anche perché l’ondata riformatrice internazionale, dopo essersi focalizzata sulle persone private, dirige la propria attenzione anche nei confronti delle imprese.

Dal punto di vista della cooperazione internazionale, gli strumenti di rilevanza fi-

scale, diretta oppure indiretta, sono aumentati di numero e di natura. Aumentata quindi sarà anche la loro sinergia. Questa costituisce la vera grande novità a partire dal 1° gennaio 2017: la convivenza e l’interazione fra i sistemi di cooperazione internazionale di rilevanza fiscale. Mentre, per decenni, sebbene morbidamente, aveva dominato la cooperazione su domanda in materia penale-fiscale, ci si attende una predominanza della cooperazione fra le autorità fiscali, sempre però fiancheggiata anche dalla cooperazione fra autorità penali, alla quale si aggiunge, sempre più, anche quella fra le autorità anti-riciclaggio e di vigilanza bancaria.

Si deve però premettere la descrizione sommaria di nuovi strumenti di identificazione delle persone fisiche che operano utilizzando società operative e società non operative e anche le cosiddette “*legal arrangement*”¹ (ossia le fondazioni di famiglia e i trust). Difatti, questi nuovi strumenti saranno a disposizione anche delle autorità suddette e parimenti nell’interesse di procedimenti avviati all’estero.

Vi si aggiunge poi anche la focalizzazione sulle imprese, che costituisce la concretizzazione delle innovazioni promosse dall’OCSE nell’ambito della strategia BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*).

¹ Nei documenti prodotti in occasione del vertice del G20 a Brisbane, il 16 novembre 2014, si cominciò ad utilizzare la terminologia di “*legal arrangement*”, proprio allo scopo di comprendere non soltanto le società commerciali e le imprese, anche di carattere individuale, bensì anche i trust e le fondazioni di famiglia e le Anstalten del diritto del Principato del Liechtenstein.

7.2 Nuovi strumenti di trasparenza

Identificazione dell'avente diritto di controllo sulle società operative

L'espansionismo dettato dalla concretizzazione e dalla codificazione delle Raccomandazioni antiriciclaggio del GAFI/OCSE, ha raggiunto persino il Codice federale svizzero delle obbligazioni che, a partire dal 1° luglio 2015, prevede per tutte le società commerciali, l'identificazione del cosiddetto avente diritto di controllo, ossia della persona fisica che detiene almeno il 25% dei diritti di voto nonché del capitale azionario, comprensivo dei buoni di godimento².

Si tratta di un criterio almeno apparentemente di agevole applicazione, senonché l'invasione della normativa antiriciclaggio prevede che la persona fisica possa esercitare questo tipo di controllo su una società operativa anche «*in altro modo*»³. L'inserimento della locuzione «*oppure in altro modo*» è destinato proprio a prevenire qualsiasi forma di rapporto fiduciario, giuridico oppure fattuale, che venga introdotta allo scopo di eludere le norme più attuali di concretizzazione del principio *know your customer*. Di conseguenza, il funzionario di banca oppure di un'altra istituzione sottoposta alla vigilanza della FINMA e che rientri nella definizione della ampia categoria di "intermediario finanziario", deve accertarsi dell'identità della persona che potrebbe esercitare il controllo su una società operativa di diritto svizzero o di diritto straniero, non appena abbia motivi per ritenere che il controllo venga esercitato, oltre che mediante il possesso del 25% del capitale sociale, anche «*in altro modo*».

L'obbligo legale di identificazione della persona che esercita il controllo quale avente

diritto economico, venne introdotto nel diritto positivo svizzero già il 1° agosto 1990, grazie all'entrata in vigore dell'art. 305ter CP, che appunto dichiarò punibile la mancata o insufficiente identificazione dell'avente diritto economico. La grande novità introdotta ora dalle suddette norme del Codice delle obbligazioni, consiste nell'ampliamento del concetto tradizionale di avente diritto economico, che era riservato esclusivamente alle cosiddette società non operative, in particolare le società che avevano sede in un Paese off-shore, alle società operative, di diritto svizzero oppure di diritto straniero.

Il compito di rendere obbligatoria la fase quasi contestuale e comunque altrettanto necessaria della formalizzazione dell'avvenuta identificazione è stato concretizzato mediante la Convenzione di diligenza delle banche, approvata nella sua prima versione il 1° luglio 1977 e successivamente riveduta e rafforzata. Si giunge quindi alla versione in vigore dal 1° gennaio 2016, che prevede l'allestimento obbligatorio da parte di ogni banca dei seguenti formulari, destinati appunto a formalizzare il risultato dell'avvenuta identificazione:

- a) il Formulario A, dove vengono menzionati i dati delle persone che sono aventi diritto economico di società oppure di entità non operative, come le società con sede nei Paesi off-shore, destinate esclusivamente ad essere titolari di conti bancari, come le fondazioni di famiglia, i trust e le *Anstalten* del diritto del Liechtenstein;
- b) il Formulario K (*Kontrollinhaber*, detentore del controllo), dove vengono menzionati i dati delle persone che esercitano il controllo su di una società commerciale operativa;
- c) il Formulario I (*Insurance wrapper*), destinato a menzionare i dati delle persone che hanno stipulato una polizza di assicura-

² Cfr. gli artt. 697i e segg., 704a, 718 cpv. 4, 747, 790a, 814 cpv. 3, 837, 898 del Codice federale delle obbligazioni.

³ Cfr. art. 2 cpv. 3 della legge federale antiriciclaggio nonché l'art. 2f dell'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA, entrambi in vigore dal 1° gennaio 2016, nonché il relativo Rapporto esplicativo della FINMA datato 11 febbraio 2015, al capitolo 2.6.1.

zione sulla vita, mediante pagamento di un premio unico;

La menzione di questi formulari è importante, poiché trattasi di scritti che godono della protezione di diritto penale, nel senso che l'allestimento inveritiero rispettivamente l'uso di questi formulari, se allestiti in modo inveritiero, è punibile per falsità in documenti, secondo l'art. 251 CP. Proprio in virtù della loro affidabilità, generata dalla protezione di diritto penale, questi documenti sono non soltanto accessibili bensì anche di particolare utilità probatoria, non soltanto nell'ambito del procedimento penale o di altra natura condotto di fronte alle autorità svizzere, bensì anche nell'interesse di un procedimento di altra natura promosso da parte di autorità all'estero. Di conseguenza, queste autorità hanno facoltà di ottenere copia dei formulari suddetti, in esecuzione di rogatorie di carattere fiscale, amministrativo oppure penale.

Identificazione delle persone collegate a un trust oppure a una fondazione di famiglia

Anche il trust e la fondazione di famiglia, specialmente sull'onda delle recenti rivelazioni conosciute con le denominazioni *Offshore Leaks*, *Lux Leaks*, *Panama Papers*, e simili, sono finiti nel bersaglio delle strategie di trasparenza avviate da parte dell'OCSE e anche da parte dell'Unione Europea: si stanno elaborando, a diversi livelli, registri pubblici analoghi a quelli del Registro di commercio ai quali le autorità possono accedere allo scopo di verificare l'identità, non solo dei fondatori bensì anche dei beneficiari e dei trustee e degli amministratori di fondazioni.

Attualmente, queste informazioni e i relativi mezzi di prova sono reperibili grazie all'esecuzione di domande nell'interesse di procedimenti stranieri. In futuro, proprio per ovviare alle complicazioni e alle lungaggini dell'esecuzione di questo meccanismo, gli

stessi dati dovrebbero poter essere reperibili direttamente anche da parte di autorità straniere, accedendo ai relativi pubblici registri.

Secondo il diritto svizzero vigente, l'obbligo di identificazione delle persone collegate ad un trust deve essere fatto risalire all'art. 305ter CP, che prevede tale obbligo a carico di tutte le persone fisiche e giuridiche che cadono sotto la definizione di "intermediario finanziario" secondo l'art. 2 della Legge federale antiriciclaggio. La concretizzazione della diligenza da applicarsi nell'identificazione delle persone collegate ad un trust oppure ad una fondazione di famiglia è stata delegata, anche in questo caso, alla Convenzione di diligenza delle banche. Infatti, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2016, sono stati previsti i formulari seguenti:

- a) il formulario T, dove devono essere menzionati i dati riguardanti le persone che rientrano nelle seguenti categorie: il fondatore (settlor), il trustee, il beneficiario ed il cosiddetto guardiano (protector)
- b) il formulario S, (che sta per Stiftung, ossia fondazione di famiglia, essendo intese quelle previste dal diritto del Principato del Liechtenstein oppure dal diritto della Repubblica del Panama) nel quale devono essere menzionati i dati che riguardano la persona che abbia messo a disposizione, nella sua qualità di fondatore, il capitale iniziale di una fondazione di famiglia, i membri del consiglio di fondazione, nonché le persone menzionate nelle diverse categorie dei beneficiari.

Come già detto, anche questi formulari godono della protezione di diritto penale.

Conviene anticipare già in questo capitolo che, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, la risposta a sapere se lo scambio automatico si debba riferire anche ad un trust dipende dalla qualifica o meno di quest'ultimo nella categoria denominata "Non Financial Entities" (NFE). Questo quesito si può risolvere soltanto esaminando

in concreto la struttura e lo scopo del trust nonché la natura del patrimonio conferito ad un singolo trust⁴.

Nell'ambito dell'Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIIn) in vigore dal 1° gennaio 2017, si stabilisce testualmente quanto segue:

«Indipendentemente dalla residenza del Trustee, non sono considerati residenti in Svizzera i Trust che, in quanto veicolo di investimento collettivo, sono sottoposti a vigilanza in un paese estero».

Riguardo al Trust, conviene rammentare che, in Svizzera, i trust di diritto straniero sono riconosciuti conformemente alla Convenzione dell'Aia del 1.07.1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, che è stata ratificata dalla Svizzera in data 26.04.2007 ed è entrata in vigore per la Svizzera dal 1° luglio 2007. Ancora recentemente, rispondendo al Postulato 15.3098 presentato in Consiglio Nazionale in data 11 marzo 2015, il Consiglio federale, mediante parere datato 8.5.2015, ha respinto la proposta di creare un omologo svizzero al trust dei paesi di tradizione di *common law*, facendo testualmente riferimento alla *«tendenza alla trasparenza che si è ulteriormente rafforzata»* e rammentando che *«una banca svizzera può costituire trust di diritto straniero per i suoi clienti svizzeri, rispettando i requisiti formali vigenti in base al diritto scelto. La legislazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro e tributaria vale anche per i trust costituiti secondo il diritto straniero»*.

Abolizione delle società di sede, ausiliarie e amministrative

Non solamente il Lussemburgo, come comprovato dalla diffusione dei dati in occasione dell'operazione mediatica denominata *Lux Leaks*, bensì anche la Svizzera ed altri

centri finanziari internazionali, in esecuzione della strategia dell'OCSE denominata BEPS, dovranno rinunciare all'utilizzazione di quelle numerose società di diritto svizzero che offrivano la possibilità a moltissimi contribuenti stranieri di fruire, almeno parzialmente, di agevolazioni fiscali particolarmente vantaggiose. Si tratta delle società di tipo holding puro, delle società di sede e delle società cosiddette ausiliarie, previste dalla legislazione fiscale dei cantoni svizzeri. Per adeguarsi al modello BEPS dell'OCSE, queste società sono destinate a scomparire. Allo scopo di compensare la pesante perdita di gettito fiscale, il Parlamento svizzero elabora una riforma fiscale delle imprese, meglio nota con il termine di "Riforma III" delle imprese.

Verrà quindi meno la possibilità di utilizzare questo tipo di società, come avvenne in modo sistematico e massiccio negli ultimi decenni da parte di imprenditori e operatori esteri, ed in particolare italiani.

Scambio automatico di Tax Ruling

Sia grazie all'uso delle società a fiscalità privilegiata, sia anche all'uso di società di sede off-shore, anche in Svizzera e non solo in Lussemburgo ed in altre piazze finanziarie internazionali analoghe, anche la prassi svizzera riconosceva la possibilità generalizzata di ottenere una decisione fiscale anticipata, nella forma meglio nota del *Tax ruling*. Lo scambio spontaneo delle informazioni riguardo ai *Tax ruling* scatterà a partire dal 1° gennaio 2017, e ciò in esecuzione del nuovo capitolo previsto dall'Ordinanza federale sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF), laddove l'art. 8 definisce come segue una decisione fiscale anticipata:

«Articolo 8 – Decisione fiscale anticipata: definizione.

Ai sensi dell'articolo 8, un'informazione, una conferma o una garanzia di un'ammini-

⁴ Cfr. Fischer/Rohner, *Discretionary trust – last exit before AEOI?*, *The Swiss view*, in: *Trusts & Trustees*, 2015, pag. 1.

strazione delle contribuzioni è definita come una decisione fiscale anticipata se sono adempiute tre condizioni. L'informazione, la conferma o la garanzia deve essere stata fornita al contribuente su sua richiesta, deve concernere le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente e quest'ultimo deve potersi appellare ad essa. Tale definizione è valida unicamente per l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni e comprende decisioni fiscali anticipate in senso stretto così come strumenti con effetto analogo. Le informazioni, conferme o garanzie sotto forma di norme generali astratte (come ad es. circolari o promemoria) che non sono indirizzate a destinatari specifici non sottostanno allo scambio di informazioni, poiché in questi casi non si è in presenza di una fattispecie concreta e tanto meno sarebbe possibile individuare uno Stato per cui l'informazione assuma presumibilmente rilevanza. In quali casi si applichi il principio, secondo cui il destinatario di una decisione fiscale anticipata può appellarsi ad essa e valga la definizione secondo l'articolo 8 ai fini dello scambio spontaneo di informazioni da parte della Svizzera, si desume dall'articolo 9 della Costituzione federale (principio della buona fede) e dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di protezione della buona fede. Non è rilevante la forma in cui viene emessa la decisione fiscale anticipata (ad es. verbale o scritta) oppure se è stata emanata prima o dopo l'esecuzione di una transazione da essa registrata. Le informazioni, conferme o garanzie rilasciate nel corso della procedura di tassazione non costituiscono decisioni fiscali anticipate, se riguardano gli anni fiscali verificati».

L'art. 9 OAAF prevede cinque condizioni da soddisfare affinché possa avere luogo lo scambio spontaneo di informazioni riguardo ad una decisione fiscale anticipata, mentre l'art. 10 prevede in quali casi e con quali Stati possa avvenire lo scambio automatico delle decisioni fiscali anticipate.

7.3 Cooperazione internazionale fra autorità fiscali

Scambio automatico di informazioni

Anche il Parlamento svizzero, in data 18.12.2015, in vista dell'introduzione dello standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni, ha approvato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione di Strasburgo), l'Accordo multilaterale fra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI; *Multilateral competent Authority Agreement /MCCA*), nonché la Legge federale di esecuzione dello scambio automatico di informazioni (LSAI). Sono state quindi create le basi giuridiche di diritto svizzero riguardanti lo scambio automatico di informazioni.

Nel quadro di queste basi giuridiche il Parlamento svizzero deve ogni volta ratificare un accordo bilaterale con un altro Stato allo scopo di mettere in opera lo scambio automatico di informazioni. Nel 2016 la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni soltanto con l'Unione Europea, compresa Gibilterra, e con l'Australia. Inoltre ha formulato dichiarazioni congiunte concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo SAI con un certo numero di altri Stati. In questo modo lo scambio automatico di informazioni prenderà il via nel 2017, con gli Stati dell'Unione Europea e con l'Australia, in maniera che il primo scambio di dati con gli Stati partner selezionati possa avvenire nel corso del 2018.

Secondo lo standard globale OCSE, determinati istituti finanziari, specie le banche, nonché veicoli di investimento collettivo e determinate società di assicurazione raccolgono informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da

capitale e i saldi dei conti. Queste informazioni verranno trasmesse automaticamente, di norma una volta all'anno, alle autorità fiscali nazionali, le quali a loro volta le trasmetteranno alle competenti autorità fiscali estere. Non sono però sottoposte all'obbligo di comunicazione all'autorità fiscale nazionale quelle società che non appartengono alle categorie suddette. Inoltre, sono estranei allo scopo dello scambio automatico anche i beni che non sono depositati presso le entità finanziarie suddette ossia, p.es., i beni immobiliari, pietre e metalli preziosi, articoli di lusso, p. es. opere d'arte e simili.

In vista dell'entrata in vigore delle suddette norme riguardanti lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio Federale svizzero ha approvato l'Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (OSAI) in vigore dal 1° gennaio 2017, che contiene le disposizioni di esecuzione della suddetta LSAI. Tra l'altro, definisce quali siano gli istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione e quali siano i conti esclusi dalla comunicazione. Inoltre, disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica da parte di istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. L'Ordinanza stabilisce inoltre ulteriori norme necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni e contiene disposizioni di esecuzione riguardanti sia i compiti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), sia il sistema di informazione nonché le disposizioni alternative del Commentario dell'OCSE relativo allo standard comune di comunicazione e di adeguata verifica relativa ai conti finanziari.

A partire dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Vi sono elencate le norme di esecuzione di appli-

cazione dell'Accordo multilaterale fra autorità competenti, concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MAAC). Questo accordo viene messo in opera grazie al decreto federale, parimenti in vigore dal 1° gennaio 2017, che lo ha approvato⁵.

La suddetta Legge federale (LSAI) nonché il relativo accordo multilaterale dell'OCSE costituiscono il quadro legale e giuridico di riferimento per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. È riservato al Parlamento svizzero ratificare gli accordi bilaterali con determinati Stati relativi allo scambio automatico di informazioni. Ciò significa che debbono passare al vaglio della ratifica parlamentare tutti quei paesi con i quali la Svizzera metterà in opera lo scambio automatico di informazioni. Il Governo svizzero ha già più volte precisato le condizioni che dovranno essere soddisfatte da parte della legislazione del singolo Stato contraente, allo scopo di ottenere la ratifica del relativo accordo. Grande enfasi è stata posta sullo stato della legislazione nazionale interna riguardante la protezione dei dati, nonché riguardo alla messa in opera effettiva di tale legislazione.

Lo scambio automatico di informazioni dovrebbe iniziare già nel 2017 anche con gli Stati seguenti: Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Norvegia, Territori Indipendenti della Corona Britannica, ossia Jersey, Guernsey e Isole di Man, secondo ratifica da parte del Parlamento nel corso della sessione invernale del 2016.

In data 1° dicembre 2016 il Dipartimento Federale delle Finanze ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con una seconda serie di Stati, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2018. Il primo scambio di dati dovrebbe

⁵ L'approvazione del testo dell'Accordo MAAC da parte delle Camere federali è avvenuta in occasione della votazione finale del 18 dicembre 2015, con riferimento al Messaggio del Consiglio Federale del 5 giugno 2015 pubblicato dal Foglio federale 2015, 4467.

quindi avvenire, previa ratifica da parte del Parlamento, nel 2019. I Paesi interessati dal progetto posto in consultazione sono: Andorra, Argentina, Barbados, Bermuda, Brasile, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Cile, Isole Faroe, Groenlandia, India, Israele, Isole Mauritius, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino, Seychelles, Sudafrica, Isole Turks & Caycos e Uruguay⁶.

Tra la Svizzera e l'Unione Europea e gli Stati membri dell'UE, l'accordo riguardante lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° gennaio 2017, assume la forma di Protocollo di modifica e sostituzione dell'Accordo tra Svizzera e Unione Europea sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 1° giugno 2015⁷. La Svizzera e i 28 Stati membri dell'UE raccoglieranno i dati riguardanti i conti finanziari nel corso del 2017 e provvederanno a scambiare tali dati nel corso dell'anno 2018.

Lo scambio automatico di informazioni non potrà riguardare conti bancari, depositi, né transazioni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2017. Per ciascuno degli Accordi ratificati dalla Svizzera con altri Stati, rispettivamente con l'Unione Europea riguardo allo scambio automatico di informazioni si stabilisce la data a partire dalla quale ha luogo lo scambio automatico di informazioni, essendo pertanto esclusa un'applicazione retroattiva.

Però, proprio in virtù della coesistenza fra i diversi sistemi di cooperazione internazionale in materia fiscale, non sono escluse domande di cooperazione fondate su una singola convenzione bilaterale contro la doppia imposizione, che valorizzino le informazioni ricevute dall'autorità fiscale di un Paese grazie al sistema dello scambio automatico di informazioni.

Comunicazioni spontanee di carattere fiscale

Da parte della Svizzera è stata ratificata anche la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale per il Consiglio d'Europa e dell'OCSE del 25.01.1988 emendata mediante Protocollo del 1° Giugno 2011. Il decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione di questa convenzione, detta "Convenzione di Strasburgo", venne approvato da parte delle Camere Federali nella votazione finale del 18 dicembre 2015⁸.

La Convenzione di Strasburgo, in vigore per la Svizzera dal 1° Gennaio 2017, praticamente estende alla cooperazione internazionale in materia fiscale tutti quei meccanismi già collaudati da anni nel settore della cooperazione internazionale in materia penale. Vi si aggiunge, oltre alla comunicazione spontanea, anche lo scambio automatico di informazioni.

Riguardo allo scambio automatico di informazioni, anche la Convenzione di Strasburgo costituisce soltanto un quadro normativo di riferimento, applicabile nei rapporti tra la Svizzera ed un singolo Stato, nella misura in cui la Svizzera abbia ratificato un accordo bilaterale con un singolo Stato riguardo allo scambio automatico di informazioni.

Per contro, tutti gli altri meccanismi previsti da parte della Convenzione di Strasburgo sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Convenzione di Strasburgo e del relativo decreto federale riguardante la sua approvazione e la sua attuazione.

La Convenzione di Strasburgo è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui la Convenzione entra

⁶ Il progetto dei relativi decreti è stato pubblicato unitamente ad un Rapporto del Dipartimento Federale delle Finanze datato 1.12.2016, intitolato "Rapporto esplicativo concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un'altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.

⁷ L'accordo con l'Unione Europea venne firmato in data 27.05.2015 e venne sottoposto alle Camere Federali mediante Messaggio del Consiglio Federale pubblicato nel Foglio Federale 2015, 7585.

⁸ Cfr. Messaggio del Consiglio Federale del 5 giugno 2015 pubblicato nel Foglio federale 2015, 4613.

in vigore (art. 28 cpv.6 della Convenzione), salvo diversa pattuizione nell'ambito di un accordo bilaterale fra singoli Stati.

Lo scambio spontaneo di informazioni è previsto dall'art. 22a cpv.1 della riveduta Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), secondo cui il Consiglio Federale deve seguire sia gli standard internazionali, sia la prassi di altri Stati. Per intanto, lo scambio spontaneo di informazioni è stato disciplinato esclusivamente riguardo alle decisioni fiscali anticipate, poiché in questo settore già sussistono le raccomandazioni BEPS. Tuttavia, per altri casi di applicazione, mancano, all'atto della recente revisione della OAAF le necessarie raccomandazioni internazionali, per cui la Svizzera si ispirerà soprattutto alla prassi di altri Stati. Non è pertanto escluso che, in futuro, la suddetta OAAF venga completata inserendovi ulteriori norme riguardanti le altre forme di scambio spontaneo di informazioni fiscali⁹.

Cooperazione internazionale su domanda in base alle convenzioni contro la doppia imposizione

A livello di diritto internazionale, la cooperazione su domanda fra autorità fiscali è disciplinata dalle singole convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione ed in particolare dalla clausola riguardante la cooperazione su domanda contenuta in ogni singola convenzione, sulla base del modello OCSE dell'art. 26. A partire dal 13 settembre 2009 il governo svizzero, in vista del vertice del G20 agendato per il 4 aprile 2009 a Londra, dichiarò che il diritto svizzero sarebbe stato adeguato ai requisiti minimi dell'OCSE. Da allora il Parlamento svizzero ha ratificato nuove convenzioni bilaterali di doppia imposizione con un'ottantina di Paesi, nonché

singoli trattati sulla cooperazione internazionale in materia fiscale con 5 Paesi.

A livello interno svizzero sono applicabili alla cooperazione internazionale in materia fiscale su domanda, le norme seguenti:

- a) la Legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale in vigore dal 1° febbraio 2013
- b) la relativa Ordinanza di esecuzione (OAAF), che è stata sottoposta ad una revisione totale in vigore dal 1° gennaio 2017

La Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI), non ancora in vigore, sarà applicabile alle domande di assistenza amministrativa provenienti dagli Stati e territori che hanno concluso una CDI di cui le disposizioni relative allo scambio di informazioni non corrispondono a quelle dell'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE, oppure dagli Stati e territori con cui la Svizzera non ha convenuto lo scambio di informazioni conforme allo standard OCSE, in nessun altro Accordo internazionale. La LASSI è sussidiaria agli altri accordi internazionali che prevedono lo scambio di informazioni in materia fiscale. Laddove la LASSI non disponga altrimenti, sarà applicabile per analogia la suddetta Legge federale sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF).

La data di entrata in vigore della clausola sulla cooperazione fra autorità fiscali prevista da ogni singola CDI è di regola precisata dalla CDI medesima. Per quanto riguarda l'Italia, il Protocollo che ha emendato la CDI italosvizzera previgente, che è entrato in vigore il 13 giugno 2016, prevede che le domande fondate sul Protocollo medesimo, e quindi sulla clausola allargata che è stata prevista dal Protocollo medesimo, possono riguardare esclusivamente fatti successivi al 23 febbraio 2015, ossia alla data in cui ebbe luogo la firma del Protocollo, a Milano.

⁹ Cfr. il documento emanato dal Dipartimento Federale delle Finanze in data 23.11.2016 intitolato "Spiegazioni concernenti la revisione totale dell'Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale" (OAAF).

La Svizzera ha ratificato con una ottantina di stati una Convenzione contro la doppia imposizione contenente una clausola allargata in favore della cooperazione internazionale in materia fiscale. Di conseguenza la cooperazione non è più limitata semplicemente ai casi di frode fiscale bensì è estesa anche a tutti gli altri tipi di infrazione fiscale, compresa l'omessa dichiarazione e la dichiarazione inveritiera. Si tratta di quelle fattispecie che, in diritto svizzero appartengono alla categoria definita come "sottrazione fiscale", punibile esclusivamente con la multa.

L'art. 27 della CDI italosvizzera si fonda sul principio della verosimile rilevanza che, secondo il Protocollo suddetto, ha lo scopo di garantire una cooperazione in ambito fiscale "la più ampia possibile". Nei rapporti con le autorità fiscali italiane, la cooperazione si fonda sul Protocollo di modifica della convenzione italo svizzera contro la doppia imposizione. Si tratta dello strumento di cooperazione più antico, ma che però può essere destinato ad una utilizzazione più ampia che non in precedenza, proprio per il fatto che le fattispecie riguardo alle quali si può concedere l'esecuzione di una domanda di assistenza sono state molto allargate. Proprio per questa ragione il Protocollo prevede esplicitamente che la nuova versione di cooperazione internazionale allargata può riferirsi esclusivamente a quelle fattispecie che sono posteriori alla data della firma del Protocollo di modifica, ossia al 23 febbraio 2015.

La cooperazione internazionale su domanda potrebbe acquistare maggiore importanza in connessione con lo scambio automatico e con lo scambio spontaneo di informazioni. Infatti, se uno Stato, sulla base dell'analisi delle informazioni ricevute in via spontanea o in via automatica, dovesse necessitare di ulteriori informazioni e mezzi di prova nell'ambito del relativo procedimento fiscale, potrebbe fondare su queste informazioni ricevute dalla Svizzera una propria domanda di assistenza in materia fiscale, che verrebbe quindi diretta

all'Amministrazione federale delle contribuzioni, quale unica autorità svizzera competente in questa materia, essendo invece esclusa la competenza delle autorità cantonali.

Per analizzare se le condizioni per la concessione dell'assistenza sono soddisfatte o meno, la base legale è costituita, oltre che dal contenuto della clausola di informazioni prevista dalla relativa convenzione contro la doppia imposizione, dagli atti bilaterali di accompagnamento, come per esempio un *memorandum of understanding*, nonché in base alla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia amministrativa (LAAF) con la relativa Ordinanza (OAAF).

Nell'interesse del procedimento fiscale aperto all'estero, può essere indirizzata alla Svizzera anche una domanda cosiddetta raggruppata, che l'art. 3 lett. c) LAAF definisce come segue:

«c) *domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise*».

L'art. 3 OAAF cpv.1 prevede ben undici condizioni che debbono essere soddisfatte affinché la domanda estera possa trovare esecuzione. Nel caso in cui una di queste undici condizioni non sia soddisfatta, la AFC ne dà comunicazione scritta all'autorità estera richiedente, dandole la possibilità di completare per iscritto la propria domanda (art. 3 cpv.2 OAAF). Secondo l'art. 2 cpv.1 OAAF, le domande raggruppate sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013 e non per fattispecie avvenute in periodo precedente. Finora vennero accolte domande raggruppate dagli USA e dall'Olanda.

Si prospettano domande raggruppate dall'Italia, in particolare, riguardo a coloro che dal 2010 trasferirono la residenza in Svizzera, che sembrano essere nel mirino delle misure introdotte dall'art. 7 comma 5 del D.L. 193/2016 relative ai nuovi commi 17-bis e 17-ter dell'art. 83 del D.L. 112 del 25 giugno 2008.

7.4 Cooperazione internazionale di rilevanza fiscale tra autorità giudiziarie penali

La cooperazione prevista dal Trattato di adesione allo Spazio Schengen

Il Trattato di adesione allo Spazio Schengen, approvato in votazione popolare il 1° maggio 2005, contiene anche norme sulla cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare prevedendo, per la prima volta nella storia svizzera, la possibilità di estradizione per infrazioni fiscali. Oltre all'estradizione, questo Trattato prevede anche la cooperazione su domanda relativamente alla trasmissione di mezzi di prova, nell'interesse di procedimenti penali avviati all'estero per infrazioni nel campo della fiscalità diretta, come pure nel campo della fiscalità indiretta.

La cooperazione riguardante le infrazioni nella fiscalità indiretta

L'Accordo sulla lotta contro le infrazioni nella fiscalità indiretta stipulato tra la Svizzera da una parte e l'Unione Europea e gli Stati membri dell'UE dall'altra parte, riguarda esclusivamente le infrazioni commesse nell'ambito della fiscalità indiretta, in specie IVA, reati doganali, accise e simili. Si prevedono forme di cooperazione particolarmente estese. Lo Stato rogante può rivolgersi, a scelta, all'autorità giudiziaria penale svizzera, oppure all'autorità fiscale svizzera.

La cooperazione in base alla legislazione interna svizzera

La Legge federale svizzera sulla cooperazione internazionale in materia penale prevede tuttora il principio secondo cui una ro-

gatoria straniera è irricevibile qualora venga presentata nell'interesse di un procedimento che verte su un reato di carattere tributario. Si tratta della prima frase dell'art. 3 cpv.3 AIMP. Sono però previste due importanti eccezioni, come risulta dal testo dell'art. 3 cpv.3 AIMP:

«La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

- a. a una domanda d'assistenza secondo la Parte Terza¹⁰ della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
- b. a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo».

La giurisprudenza federale svizzera per decenni ha interpretato in modo restrittivo le norme suddette. Peraltro, le rogatorie estere che si fondavano su queste norme sono sempre state poche decine ogni anno.

In realtà, l'ultimo istituto protettivo rimasto è la consegna di documenti sotto sigillo disciplinata dall'art. 248 CPP, applicabile in virtù del rinvio previsto dall'art. 9 AIMP.

Assistenza riguardante il riciclaggio del provento di reati fiscali qualificati aggravati

A partire dal 1° gennaio 2016, l'art. 305bis cpv.1bis CPS prevede la punibilità del riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati. Trattasi delle infrazioni, esclusivamente nella fiscalità diretta, che debbono presentare queste due qualifiche cumulative:

a) il conseguimento di un risparmio fiscale indebito mediante l'uso di un documento falso

¹⁰ Si tratta della Parte della AIMP che disciplina "l'estradizione" dei mezzi di prova; pertanto è esclusa riguardo alla fiscalità diretta ogni altra forma di cooperazione, in particolare l'estradizione e la trasmissione di averi patrimoniali.

b) il conseguimento di un indebito fiscale pari o superiore a CHF 300'000.- per periodo fiscale.

La categoria dei reati pregressi di riciclaggio, prima dell'estensione ai delitti fiscali qualificati, riguardava esclusivamente i comportamenti perseguiti come crimine, ossia con una pena privativa della libertà pari o superiore a tre anni. Poiché la truffa in materia tributaria nella fiscalità indiretta, se commessa nelle modalità aggravate previste dall'art. 14 cpv.4 del diritto penale amministrativo, è appunto punita con una pena privativa della libertà pari o superiore a tre anni, è di conseguenza diventato punibile anche il riciclaggio del provento delle infrazioni fiscali aggravate nella fiscalità indiretta.

Ovviamente, la punibilità di questa nuova forma di reato estende il soddisfacimento della condizione di doppia punibilità, per cui è diventata possibile l'ammissibilità e l'esecuzione di rogatorie presentate nell'interesse di un procedimento penale straniero riguardante comportamenti che, se fossero stati commessi in territorio svizzero, sarebbero perseguibili per titolo di riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati nella fiscalità diretta, rispettivamente di infrazioni fiscali aggravate nella fiscalità indiretta.

7.5 Forme di cooperazione internazionale di potenziale rilevanza fiscale (art. 30 cpv. 2 LRD)

Cooperazione fra autorità antiriciclaggio

La Legge federale antiriciclaggio ha istituito l'Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio, denominato MROS (*Money Laundering Report Office*), che svolge funzione analoga a quella delle cosiddette *Financial Intelligence Unit* (FIU) attive in altri Paesi, in conformità delle Raccomandazioni antiriciclaggio della FINMA, nonché delle norme

di concretizzazione previste dal cosiddetto Gruppo Egmont, un gruppo di carattere internazionale, istituzionale, così chiamato perché si riunisce nel Palazzo Egmont a Bruxelles.

Secondo gli artt. 30 segg. della suddetta Legge federale antiriciclaggio, il MROS è autorizzato ad eseguire domande di assistenza presentate dalle autorità estere corrispondenti ed anche a richiedere a queste ultime assistenza nell'interesse di indagini antiriciclaggio compiute sul territorio svizzero.

A partire dall'entrata in vigore del nuovo art. 30 cpv. 2 LRD, in data 1.1.2016, il MROS svizzero è stato autorizzato anche a procedere alla segnalazione spontanea nei confronti delle autorità estere corrispondenti.

Trattandosi di un'attività di carattere esclusivamente amministrativo, non è stata prevista nessuna garanzia procedurale a favore delle persone riguardo alle quali vengono trasmesse all'estero informazioni relativamente alla persona medesima oppure alle sue attività economico-finanziarie.

Cooperazione internazionale fra autorità di vigilanza bancaria e finanziaria (art. 42 LFINMA)

La FINMA, quale autorità di vigilanza su tutti gli intermediari finanziari svizzeri, in specie sulle banche, compagnie di assicurazione, gestori patrimoniali, fiduciari, commercianti di valori mobiliari e simili, ha facoltà di corrispondere con le autorità di vigilanza estere che svolgono funzioni analoghe. Ogni anno la FINMA esegue ca. 500 domande di assistenza provenienti dall'estero. Non è escluso che l'esecuzione di qualcuna di queste domande possa dare luogo a trasmissione di informazioni che possano avere anche una rilevanza di carattere fiscale.

L'assistenza internazionale da parte della FINMA è però disciplinata rigorosamente anche dal punto di vista del rispetto del principio di specialità (art. 42 cpv. 2 lett. a LFINMA).

La cooperazione privata (art. 42c LFINMA)

Il conflitto che, a partire dal 2008, ha visto contrapposti, da una parte il Dipartimento di giustizia e *Internal Revenue Service* (IRS) statunitensi e, dall'altra parte, le banche svizzere, ha visto queste ultime sottoporsi, più o meno volontariamente, anche all'obbligo di cooperare direttamente con le autorità americane. A questo scopo, il Consiglio Federale aveva concesso autorizzazioni ad hoc a singole banche e ad altri intermediari finanziari, allo scopo di garantire l'impunità rispetto al reato di attività a favore di uno Stato estero, punibile secondo l'art. 271 CPS.

In vista di altre ingiunzioni di questo tipo da parte delle autorità statunitensi e, potenzialmente, da parte di autorità di altri Stati che dovessero mutuare la strategia di repressione fiscale messa in atto dagli Stati Uniti, il diritto svizzero si è munito di una modalità di cooperazione assolutamente straordinaria e contraddittoria con il principio fondamentale, secondo cui la cooperazione internazionale avviene esclusivamente attraverso l'intermediazione di autorità svizzere. Infatti, l'art. 42c della Legge federale sulla FINMA ha previsto la trasmissione diretta di informazioni da parte di persone fisiche e/o persone giuridiche assoggettate alla vigilanza finanziaria, a favore di autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e di altri enti esteri incaricati della vigilanza, a determinate condizioni e qualora siano tutelati i diritti dei clienti e di terzi. In tal caso, questa cooperazione può riguardare anche informazioni non accessibili al pubblico e anche quelle relative ad operazioni di clienti e di imprese assoggettate alla vigilanza.

7.6 Il principio di specialità

Il principio di specialità viene talvolta definito come "una specialità tutta svizzera". In realtà trattasi di un principio tipico del diritto sulla cooperazione internazionale fra le autorità, dal

momento che costituisce un corollario di concretizzazione del principio di buona fede fra gli Stati previsto esplicitamente dalla Convenzione di Vienna sui Trattati internazionali (art. 20). Il principio di specialità viene menzionato in modo esplicito dall'art. 67 AIMP riguardante la cooperazione internazionale in materia penale. Il principio di specialità trova menzione anche nella cooperazione fra autorità fiscali.

Riguardo alla cooperazione fra le autorità antiriciclaggio, il principio di specialità si trova menzionato all'art. 30 cpv. 4 della Legge federale antiriciclaggio. Il principio di specialità trova menzione e quindi applicazione anche nella cooperazione fra autorità in materia di concorrenza (art. 42b cpv. 2 lett. c della legge sui cartelli) e di sanzioni internazionali (art. 7 cpv. 3 della legge sugli embarghi).

7.7 Il principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità è previsto all'art. 36 cpv. 3 della Costituzione federale svizzera ed è pertanto applicabile anche a tutte le forme di cooperazione internazionale, sia in materia penale, civile, amministrativa e fiscale. In base a questo principio, anzitutto, è esclusa la cooperazione internazionale fra autorità riguardo a fattispecie considerate bagatellari, rispettivamente riguardo a quelle fattispecie che richiederebbero uno sforzo sproporzionato dal punto di vista dell'apparato investigativo necessario per soddisfare l'esecuzione di una domanda straniera.

7.8 Applicabilità della legge federale sulla protezione dei dati e sul rispetto della personalità

Nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale le garanzie procedurali vengono fornite nell'interesse di tutte le persone coinvolte sia come imputato, parte lesa, testimone, persona informata sui fatti, oppure

come terza persona detentrica di documenti o di averi patrimoniali sequestrabili. Altrettanto dicasi nell'ambito della cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie civili nell'interesse di procedimenti esteri civili.

Le garanzie di carattere procedurale sono abbastanza sviluppate anche nell'ambito dell'assistenza internazionale fra le autorità di vigilanza bancaria e finanziaria, essendo applicabile la Legge federale sulla procedura amministrativa.

Per contro, sono praticamente inesistenti le garanzie procedurali nell'ambito dell'assistenza internazionale fra le autorità antiriciclaggio, al punto che non è nemmeno prevista l'informazione delle persone che vi sono coinvolte. Di conseguenza è escluso l'esercizio di qualsiasi diritto di partecipazione, di informazione e quindi di ricorso.

Anche nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia fiscale, le garanzie procedurali sono poco sviluppate riguardo alla cooperazione su domanda fondata sulle convenzioni contro la doppia imposizione. In questi casi è applicabile la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia amministrativa (LAAF).

Per contro, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni e delle comunicazioni spontanee fondate sulla Convenzione internazionale di Strasburgo, già sono scarsi anche i diritti di informazione e, a maggior ragione, i diritti conseguenti di partecipazione e di ricorso.

La protezione procedurale si assottiglia ancora di più all'interno del "*double track enforcement systems*"¹¹.

Laddove le garanzie di carattere procedurale si presentano scarse o insufficienti, rimane aperta la tutela fondata sulla protezione della personalità (art. 28 CCS), rispetti-

vamente sulla Legge federale sulla protezione dei dati, che prevede un diritto di accesso e un diritto di rettifica.

7.9 The Post-BEPS World

Dal famoso *Big Bang* del 13 marzo 2009, le forme di cooperazione internazionale in materia fiscale hanno conosciuto uno sviluppo precipitoso, quanto esteso.

Per di più, è in pieno svolgimento il processo di attuazione dei 15 programmi di azione avviati da G20 e OCSE sotto la denominazione BEPS che, in Svizzera, prevede la prossima trasposizione in diritto interno anche dell'Accordo sullo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese da parte di circa duecento gruppi di imprese multinazionali.

Il rischio di indagini, come pure di sanzioni è pertanto conseguentemente aumentato nei confronti degli evasori fiscali. Nella valutazione dei rischi legali e reputazionali, gli evasori devono però confrontarsi sempre più frequentemente, anche in Svizzera, anche con misure interne adottate da parte degli intermediari finanziari, anzitutto dalle banche, quale misura di gestione del rischio legale e reputazionale, e ciò in applicazione degli obblighi previsti secondo la cosiddetta Presa di posizione sui rischi *cross border* emanata dalla FINMA il 1° ottobre 2010. L'evasore fiscale estero pertanto, si trova ormai stretto perlomeno fra due fuochi, quello da parte delle autorità fiscali del Paese dove è sottoposto alla sovranità fiscale, nonché quello messo in atto da parte degli intermediari finanziari e anche dai consulenti, che non sono più disponibili ad offrire servizi e consulenza che spaziavano dal concorso e dalla complicità punibili penalmente, al concorso esterno, alla connivenza e alla tolleranza.

¹¹ Cfr. Valentina Covolo, *L'échange d'informations entre autorités administratives et judiciaires*, *Euclid* 2016/3, pag. 146 segg.